

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Fiorenzo SANTORO Presidente

Michael Sciascia Consigliere

Giuseppe Di Benedetto Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 61450 del registro di segreteria promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale della Regione Campania, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Aurelio LAINO, nei confronti del dott. D A, nato a Caivano (NA) il 30.05.1944 ed ivi residente alla via Puccini n. 12, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Guglielmo Sanfelice n. 24 presso lo studio degli Avv.ti Mario, Alessia e Marco ANZISI, che anche disgiuntamente lo rappresentano e difendono.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 6 luglio 2010, il magistrato relatore Giuseppe DI BENEDETTO, il Pubblico ministero dott.ssa Patrizia COPPOLA BOTTAZZI e l'Avv. Marco ANZISI per il convenuto.

FATTO

Con atto di citazione depositato il 4 gennaio 2010, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio il dott. D A, per sentirlo condannare, in favore del comune di XXXXX, al

pagamento della somma di euro 39.995,46, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

La vicenda concerne una ipotesi di danno erariale, segnalata dal Comando Gruppo di Aversa della Guardia di Finanza con informativa del 5 marzo 2009 e rappresentata dall'indebito percepimento di compensi da parte dell'odierno convenuto, quale presidente del nucleo di valutazione interno.

In particolare, dalle indagini condotte dalla polizia tributaria emergeva che:

- • con delibera del commissario straordinario del comune di XXXXX n. 6 del 4.04.2002, era istituito il nucleo di valutazione, previsto dal d.lgs. n. 286/99 deputato ad espletare varie funzioni di controllo interno dell'ente;
- • il funzionamento del predetto nucleo trovava disciplina in apposite norme del regolamento degli uffici e dei servizi comunali, nonché, in apposito disciplinare allegato a siffatto atto di auto-organizzazione che all'art. 3 prevedeva la nomina del segretario generale quale presidente del nucleo di valutazione;
- • l'odierno convenuto -nella qualità di segretario generale- ricopriva tale incarico dall'ottobre del 2003 e fino al settembre 2007, percependo con apposite determinazioni di liquidazione da lui sottoscritte remunerazione per l'espletamento dell'incarico in questione;
- • dopo la sua sostituzione quale segretario dell'ente, il dott. D sollecitava il comune cui fino ad allora aveva svolto tale compito, alla corresponsione dei compensi quale presidente del nucleo di valutazione per il bimestre luglio-agosto 2007;
- • il nuovo segretario e direttore generale dell'ente, in considerazione della circostanza che il dott. D risultava già percepire una maggiorazione, pari al 50% della propria retribuzione di posizione, richiedeva con nota prot. n. 5774 del

23.06.2008 un parere sul punto all'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali che, con nota prot. 62216 del 15.07.2008, si esprimeva nel senso della illegittimità di siffatta elargizione, giacché violativa dell'accordo contrattuale nazionale integrativo n. 2 del 9.12.2003. Tale accordo contrattuale, infatti, prevede nel caso di maggiorazione della retribuzione di posizione che il segretario debba espletare in regime di onnicomprensività tutta una serie di attività, indicate nell'allegato "A" dell'accordo, tra le quali proprio quella di componente del nucleo di valutazione. Per tale incarico il dott. D aveva, invece, percepito per il periodo 9.12.2003-30.06.2007 il complessivo importo di euro 39.995,46.

Ravvisando nella descritta vicenda un illecito amministrativo contabile la Procura regionale ha emesso nei confronti del convenuto l'invito a dedurre di cui all'art. 5 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19.

Le deduzioni presentate dall'interessato non sono state ritenute sufficienti a superare i rilievi formulati dall'organo requirente che ha emesso atto di citazione in giudizio. In particolare si sostiene che l'art. 2 del contratto integrativo non consente il cumulo di un emolumento aggiuntivo riferito all'incarico di presidente del nucleo di valutazione con l'indennità di posizione in misura maggiorata (nel caso in esame fino al massimo consentito). Il P.M. ritiene, pertanto, che gli emolumenti percepiti dal convenuto per l'incarico svolto di presidente del nucleo di valutazione integrino un danno ingiusto e che la condotta del convenuto sia connotata dall'elemento soggettivo del dolo o colpa grave in considerazione della qualifica posseduta e funzione ricoperta e delle chiare disposizioni legislative e contrattuali regolanti la materia.

Il dott. D A si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 16 giugno 2010 nella quale i suoi patroni hanno, in sintesi, sostenuto la legittimità dell'erogazione sulla base

dell'assunto che il contratto integrativo (art. 1) -pur contemplando la presidenza del nucleo di valutazione tra le condizioni oggettive che consentono la maggiorazione della retribuzione del segretario- espressamente prevede la possibilità di una diversa remunerazione. Si conclude con la richiesta di assoluzione del convenuto e, in via subordinata, per l'esercizio del potere riduttivo.

All'odierna udienza, il P.M. ha insistito per l'accoglimento della domanda ribadendo che la maggiorazione dell'indennità di posizione era riconducibile proprio all'incarico di presidente del nucleo di valutazione; la difesa del convenuto ha sostenuto che l'incarico di presidente del nucleo di valutazione era stato svolto al di fuori delle funzioni di segretario generale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione all'esame del Collegio concerne la domanda giudiziale promossa dalla Procura regionale per il presunto danno erariale pari a euro 39.995,46, derivante dall'indebito percepimento da parte del dott. D A, nella qualità di segretario generale del comune di XXXXX, di compensi per l'incarico svolto nel periodo 9.12.2003-30.06.2007 di presidente del nucleo di valutazione interno.

1. In assenza di eccezioni di rito, il Collegio può procedere allo scrutinio del merito della vicenda verificando la sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che, com'è noto, si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché, nella sussistenza di un rapporto di servizio fra il soggetto agente e l'ente danneggiato.

2. Con riguardo all'elemento oggettivo del nocumento patrimoniale, l'affermazione della sua sussistenza presuppone l'accertamento della non spettanza nel caso in esame, alla

luce del quadro normativo di riferimento, di compensi per l'incarico svolto di presidente del nucleo di valutazione interno.

Sotto tale aspetto è da rilevare che la disciplina normativa concernente la remunerazione per l'incarico di presidente del nucleo di valutazione -rappresentata dal "Contratto Collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali, Accordo n. 2", e con specifico riferimento al comune di XXXXX anche dal "Disciplinare per il funzionamento del nucleo di valutazione" allegato alla delibera n. 209 del 20.12.2005- fornisce precise indicazioni sulla sua strutturazione e chiari limiti alla sua entità.

In particolare, il citato Contratto Collettivo integrativo all'art. 1 prevede che gli enti possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento in presenza di condizioni (che possono essere di carattere oggettivo o soggettivo) puntualmente indicate e tra esse l'affidamento della "presidenza del nucleo di valutazione, ove non diversamente remunerata".

Dal tenore letterale della disposizione non appare dubitabile che l'incarico di presidente del nucleo di valutazione possa essere posto a base di una maggiorazione della retribuzione di posizione (fino a un massimo del 50%), ovvero, di una diversa remunerazione ma, in via alternativa e non certo a supporto di entrambi i benefici. Ne consegue che solo in assenza di maggiorazione della retribuzione di posizione il convenuto avrebbe potuto percepire potuto legittimamente percepire un compenso per l'incarico in questione.

Nel senso indicato, peraltro, anche il parere espresso con nota prot. 62216 del 15.07.2008 dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali che ha ribadito come l'accordo contrattuale nazionale integrativo n. 2 del 9.12.2003 preveda, nel caso di maggiorazione della retribuzione di posizione, che il segretario debba espletare in regime di onnicomprensività tutta una serie di attività, indicate nell'allegato "A" dell'accordo, tra le quali proprio quella di componente del nucleo di valutazione.

Orbene, nella fattispecie in esame il convenuto, dott. D A, nella sua qualità di segretario generale, nonostante già percepisse una maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione, ha ricevuto -a seguito di delibere da lui stesso firmate- per l'incarico svolto di presidente del nucleo di valutazione un'ulteriore remunerazione per il periodo 9.12.2003-30.06.2007 pari a euro 39.995,46 che, in quanto non dovuta, è da considerare danno erariale.

Siffatta conclusione non è incisa dalle argomentazioni difensive.

Infatti, l'assunto difensivo in base al quale *"le funzioni di presidente del nucleo di valutazione conferite al Segretario generale non sono state svolte da questi ratione officii"* appare in chiaro contrasto con il disciplinare prima citato che all'art. 3, nel prevedere la composizione del nucleo medesimo, ne attribuisce il ruolo di presidente proprio al segretario generale.

Per altro verso, l'asserita (e, peraltro, non provata) riconducibilità della maggiorazione di retribuzione di posizione ad altre incombenze –e non all'incarico di presidente del nucleo di valutazione per il quale era stata prevista una diversa remunerazione- svolte dal segretario generale e anch'esse contemplate dal Contratto Collettivo integrativo, appare ricostruzione comunque non coerente al disposto normativo del citato Accordo che consente l'incremento retributivo in questione a condizione che il segretario espleti in regime di onnicomprensività tutte le attività indicate nell'allegato "A" per le quali, conseguentemente, non è consentita una ulteriore ed autonoma remunerazione.

L'inciso "ove non diversamente remunerata" riferito all'incarico di presidenza del nucleo di valutazione è da intendere, invero, solo con valenza negativa e cioè nel senso di escludere che siffatto incarico rappresenti condizione legittimante la maggiorazione della retribuzione di posizione laddove per esso sia già corrisposto un compenso.

In altri termini, la corresponsione della maggiorazione della retribuzione di posizione non consente l'ulteriore ed autonoma remunerazione per singole attività previste dall'Allegato "A" del Contratto Collettivo integrativo.

In conclusione, dalla vicenda in esame emerge una indebita corresponsione di emolumenti, pari ad euro 39.995,46, che costituisce danno erariale.

3. Con riferimento all'elemento soggettivo, il Collegio ritiene che dalla condotta del convenuto traspaia almeno una connotazione di colpa grave. In tal senso, infatti, depone la chiara formulazione delle disposizioni normative da applicare nella fattispecie in uno con l'elevata qualifica e ruolo rivestito dal convenuto, al quale -giova ricordare- il Testo Unico degli Enti Locali (Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) attribuisce compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Concorre, peraltro, a colorare di colpa grave la condotta del convenuto la circostanza che la non corretta interpretazione prima e applicazione poi delle norme disciplinanti l'aspetto retributivo relativo all'incarico svolto, era da parte del convenuto prevenibile con una richiesta di parere all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali, incombenza questa, invece, assolta dal suo successore.

4. Indiscusso il rapporto di servizio, il Collegio rileva la sussistenza anche del nesso di causalità tra il danno erariale accertato e la condotta, giacché il pregiudizio patrimoniale subito dall'Ente è eziologicamente riconducibile al comportamento tenuto dal segretario generale.

5. Conclusivamente, il Collegio ritiene sussistano nella fattispecie scrutinata tutti gli elementi della responsabilità amministrativa che, pertanto, va affermata nei confronti del convenuto e, per l'effetto, accolta la domanda attrice nella misura dalla stessa indicata.

Il convenuto deve essere, altresì, condannato al pagamento, sull'importo addebitato, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, quest'ultimi con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo pagamento.

Alla soccombenza segue anche l'obbligo del pagamento delle spese di giudizio.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando, CONDANNA il dott. D A, per l'addebito di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento in favore del comune di XXXXX dell'importo di euro 39.995,46 (trentanovemilanovecentonovantacinque/46) oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali, questi ultimi con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo pagamento.

Condanna, infine, il predetto al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro (.....).

Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 6 luglio 2010.

L'ESTENSORE

Giuseppe Di Benedetto

IL PRESIDENTE

Fiorenzo SANTORO